

TARSU NON PIU' APPLICABILE

Prima di commentare ed analizzare l'evoluzione legislativa della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), si espone di seguito la relativa tabella normativa.

Anno	TARSU	TIA (c.d. DECRETO RONCHI)	CODICE DELL'AMBIENTE
	D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993	D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997)	D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
1993	Entra in vigore il Decreto Legislativo disciplinante la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.		
1997	L'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 abroga la TARSU e dispone la previsione di un regime transitorio demandandone la relativa disciplina alla normativa secondaria.	Entra in vigore il D.Lgs. "Ronchi" in attesa dell'emanazione del relativo Regolamento di attuazione. L'art 49 dello stesso decreto legislativo dispone la previsione di un regime transitorio demandandone la relativa disciplina alla normativa secondaria.	
1999	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	Emanazione del regolamento di attuazione n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il regime transitorio al fine dell'adeguamento graduale dei Comuni alla TIA, entro un periodo massimo di sei anni (il termine era inizialmente di tre anni ed è stato poi prorogato negli anni da varie leggi che qui di seguito si riportano).	
2003	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999	Regime transitorio: il termine di cui all'art.11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da "tre anni" a " <u>quattro anni</u> " dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).	
2004	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	Regime transitorio: il termine per l'adeguamento alla TIA di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da "quattro anni" a " <u>cinque anni</u> " dalla L. n. 299 del 27 dicembre 2003 (Finanziaria 2004).	
2005	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	Regime transitorio: il termine per l'adeguamento alla TIA di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da "cinque anni" a " <u>sei anni</u> " dall'art. 1, comma 523, della L. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005)	
2006	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	Regime transitorio: il termine per l'adeguamento alla TIA di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da "sei anni" a " <u>sette anni</u> " dall'art. 1, comma 134, della L. n. 266, 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006)	Entra in vigore il D.Lgs. 152/2006, in attesa dell'emanazione del decreto di attuazione ai sensi dell'art. 238, co. 11.
2007	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	Regime transitorio: la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito all'art.1, comma 184, lett. a) che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno <u>2006</u> resta invariato anche per l'anno <u>2007</u> e per il <u>2008</u> ".	Il D.Lgs. n. 152 del 2006 non è applicabile perché non è stato ancora emanato il decreto di attuazione ai sensi dell'art. 238, co. 11.

Anno	TARSU	TIA	CODICE DELL'AMBIENTE
2008	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	La proroga del regime transitorio per l'anno 2008 era stata già operata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).	Il D.Lgs. n. 152 del 2006 non è ancora applicabile perché non è stato ancora emanato il decreto di attuazione ai sensi dell'art. 238, co. 11.
2009	La TARSU viene prorogata con il regime transitorio di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 238, comma 11, del D.P.R. 158/1999.	Regime transitorio: il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazione, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, recante "misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" ha stabilito all'art. 5, comma 1, che "all'art. 1, comma 184, della legge 27/12/2006 n. 296, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e <u>2009</u> »".	Il D.Lgs. n.152 del 2006 non è ancora applicabile. È stato prorogato dal D.L. 194 del 27 dicembre 2009, convertito in legge dalla L. n.25, 26 febbraio 2010, al 30/06/2010 il termine per l'emanazione del decreto di attuazione ai sensi art. 238, co. 11
2010	NON ESISTE PIÙ LA TARSU PERCHÉ CESSA IL REGIME TRANSITORIO	Manca del tutto all'interno del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito in legge dalla L. n. 25 del 26 febbraio 2010, una proroga del regime transitorio . È impossibile per i Comuni, approvare il bilancio di previsione, prelievi fiscali non stabiliti dalla legge, perché sarebbero illegittimi in quanto contrari all'art 23 della Costituzione: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".	A tutt'oggi manca il decreto di attuazione di cui all'art. 238, comma 11, D. Lgs n. 152 del 2006. È stato prorogato dal D.L. 194 del 27 dicembre 2009, convertito in legge dalla L. n. 25 del 26 febbraio 2010, al 30/06/2010 il termine per l'emanazione del decreto di attuazione ai sensi dell'art. 238, co. 11.